

ROMA - Proposta "A" di maggioranza, che ha conseguito otto voti a favore (relatore Consigliere NAPPI):

«1. Il 23 febbraio e il 9 marzo 2011 la Presidenza della Repubblica trasmetteva un carteggio intercorso tra il Procuratore Nazionale Antimafia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo relativo al potere del Procuratore Nazionale di chiedere copia degli atti delle indagini in materia di reati di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p. e al corrispondenti dovere del Procuratore distrettuale di trasmetterla. Mentre il Procuratore nazionale afferma l'esistenza di tale potere il Procuratore distrettuale di Palermo sostiene che sulla base delle norme vigenti non se ne possa con certezza sostenere l'esistenza e auspica l'introduzione da parte del legislatore di una norma in tal senso. La questione è stata rimessa al Consiglio anche per la formulazione di una eventuale proposta al Ministro ai sensi dell'art. 10 della legge 195 del 1958.

2. La questione, dunque, riguarda l'esistenza o meno di un potere del Procuratore nazionale antimafia di ottenere copia degli atti delle indagini preliminari compiuti dal Procuratore distrettuale antimafia, o comunque di conoscerne il contenuto, e di un corrispondente dovere di quest'ultimo di trasmettere gli atti richiesti o comunque di consentire la conoscenza del contenuto.

La competenza del Consiglio deriva dal fatto che la norma in discussione, l'art. 371 bis c.p.p., è una norma che, pur regolando i rapporti tra uffici di Procura, determina "inevitabili" ricadute organizzative sulle quali il Consiglio è tenuto ad intervenire.

E, del resto, sul tema il Consiglio è intervenuto nel corso degli anni più volte con proprie risoluzioni che hanno affermato l'esistenza del potere del Procuratore nazionale antimafia di ottenere copia degli atti rilevanti dei procedimenti per i reati di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p. e del corrispondente dovere del Procuratore distrettuale di mettere a disposizione gli atti richiesti. Con la delibera del 26 gennaio 1994, è stato affermato senza ambiguità il diritto di accesso pieno e senza limiti agli atti di indagine e auspicato lo sviluppo del sistema di banche dati a cui il Procuratore nazionale antimafia ha diritto di accesso ex art 117 comma 2 bis c.p.p.

Tale conclusione va ribadita. Il presupposto per un esercizio tempestivo ed efficace delle funzioni di impulso e coordinamento attribuite al Procuratore nazionale antimafia e definite dall'art. 371 bis c.p.p., in particolare per quanto concerne il coordinamento delle attività di indagine (art. 371 bis comma 2 e comma 3 lett c), è costituito dalla possibilità di accesso alle informazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari svolte dalle Procure distrettuali sui delitti di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p.

Solo una conoscenza continua e tempestiva degli atti di indagine da parte del Procuratore nazionale può consentire in particolare di individuare le indagini svolte da più uffici e collegate tra loro e di adottare le iniziative per realizzare il coordinamento e prevenire o risolvere contrasti (art. 371 bis comma 3 lett. f, g) .

Va ricordato che in base alla norma citata il Procuratore nazionale ha il potere di emanare direttive sulle modalità di realizzazione del coordinamento, che il Procuratori distrettuali sono tenuti ad osservare e la cui violazione costituisce ipotesi di avocazione da parte del Procuratore nazionale antimafia. Ed invero l'art. 371 bis c.p.p. riconosce al procuratore nazionale antimafia un potere di avocazione esercitabile anche per una «ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini» (art. 371 bis comma 3, lettera h, n.2). E da questa disposizione si desume non

solo la conferma che lo scambio di atti tra uffici del pubblico ministero è doveroso, quando sussista un collegamento tra le indagini; ma anche che al procuratore nazionale antimafia è demandato il compito di vigilare sull'adempimento di tale dovere da parte delle procure distrettuali. Il potere di avocazione per violazione del dovere di scambio degli atti presuppone che il Procuratore nazionale antimafia possa acquisire anche direttamente copia degli atti di indagine, perché altrimenti non sarebbe in condizioni di esercitare i propri poteri di coordinamento né lo stesso potere di avocazione.

3. L'esistenza di un collegamento può manifestarsi anche tra indagini svolte da una Procura distrettuale e indagini svolte da una Procura non distrettuale e ciò comporta che il Procuratore nazionale antimafia possa richiedere informazioni e copia di atti di indagine anche a quest'ultimo ufficio, nei limiti peraltro precisati dalla deliberazione del Consiglio in data 21 gennaio 1998, che precisava che alle richieste di informazioni provenienti dalla Direzione nazionale antimafia i Procuratori non distrettuali avevano il dovere di rispondere solo nel caso in cui le richieste del P.N.A. avessero ad oggetto reati attinenti alla criminalità organizzata e che tal fine il P.N.A. doveva rappresentare, sia pure succintamente, l'esistenza del requisito dell'attinenza tra i reati oggetto della richiesta di informazioni ed il fenomeno criminale associativo (l'associazione intesa come organizzazione). In detta delibera si precisava che il patrimonio conoscitivo acquisito dal P.N.A. può essere utilizzato, per fini di impulso e coordinamento, soltanto nei riguardi dei Procuratori Distrettuali, poiché nessun potere analogo può essergli riconosciuto nei riguardi degli altri Procuratori della Repubblica.

4. La previsione dell'istituzione di banche dati, a cui il Procuratore nazionale antimafia ha diritto di accesso, conferma che dall'insieme delle norme che disciplinano le funzioni di quest'ultimo si può ricavare l'esistenza di un potere di accesso diretto e immediato agli atti di indagine compiuti dalle Procure distrettuali in relazione ai delitti di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p. In realtà la conoscenza piena sistematica e continua da parte della Direzione nazionale antimafia degli atti di indagine compiuti dalle Direzioni distrettuali antimafia può essere assicurata dall'inserimento tempestivo e completo nella banca dati distrettuale (SIDDA) da parte di ogni Procura distrettuale degli atti compiuti, secondo le regole definite d'intesa tra Procuratori distrettuali e Procuratore nazionale e recepite dal Consiglio con la delibera 24 luglio 2001 e 30 luglio 2002.

Con la delibera del 24 luglio 2001 il Consiglio, ha ribadito che ai sensi dell'art. 70 bis comma 2 dell'O.G. i Procuratori distrettuali della Repubblica devono curare che i magistrati della DDA, " ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini" e che " dai dati normativi richiamati si ricava che il compito di regolamentare all'interno della DDA, l'istituzione delle banche dati compete in via esclusiva al Procuratore Distrettuale che con appositi ordini di servizio predispone gli strumenti tecnici, destina il personale e determina l'inserimento dei dati, nel rispetto delle norme processuali, e fissa le regole dell'accesso ai dati, ottemperando così a quanto previsto dall'art. 117 bis c.p.p.".

[\[Non v'è dubbio che la mancata ottemperanza ai citati doveri d'Ufficio ostacola il corretto esercizio dei poteri del Procuratore nazionale antimafia e può costituire violazione di disposizioni sul servizio giudiziario\].](#) Pertanto, tutto ciò premesso, il Consiglio delibera nei seguenti termini: Il procuratore nazionale antimafia può richiedere a qualsiasi ufficio del pubblico ministero la trasmissione di atti di indagini che ritenga collegate ad altre indagini in corso presso una direzione distrettuale antimafia ed impartisce direttive sullo scambio di atti tra le diverse procure distrettuali antimafia. »